



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 20 maggio 2022, n. 146

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia)

D'iniziativa del consigliere Alex Marini (gruppo misto)

Presentato il 20 maggio 2022

Assegnato alla Prima Commissione permanente

DISEGNO DI LEGGE 20 maggio 2022, n. 146

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia)

INDICE

- Art. 1 - *Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia)*
Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale n. 5 del 2013*
Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale n. 5 del 2013*
Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 3 del 2006*
Art. 5 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia)

1. L'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche

1. Nel primo anno di legislatura il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, approvano un programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, possono aggiornare il programma, anche tenendo conto delle proposte degli organi consiliari competenti in materia.

2. Per preparare l'adozione e l'aggiornamento del programma, per verificare la sua attuazione, per promuovere e monitorare iniziative di semplificazione e di sburocratizzazione è istituita la gran giuria dei cittadini. La gran giuria può proporre anche la soppressione, la modifica o l'inserimento di clausole valutative o di altre disposizioni che prevedono obblighi informativi.

3. I componenti della gran giuria sono designati con la procedura disciplinata dall'articolo 3 bis. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca e presiede la prima seduta della gran giuria; può partecipare anche alle sue sedute successive, sempre senza diritto di voto. Nella prima seduta la gran giuria nomina il proprio presidente con voto a maggioranza dei suoi componenti. Ai lavori della gran giuria dei cittadini possono partecipare un componente del Consiglio delle autonomie locali, un componente della Giunta provinciale e non più di un consigliere per ogni gruppo del Consiglio provinciale. I componenti della Giunta provinciale, del Consiglio delle autonomie locali e i consiglieri provinciali possono intervenire solo quando lo richiede uno dei componenti della gran giuria dei cittadini, e non hanno diritto di voto.

4. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del programma il Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente della gran giuria, accerta l'effettiva disponibilità dei

documenti e delle relazioni che la Giunta provinciale deve trasmettere in base alle leggi provinciali in vigore e a questa legge.

5. Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche individua le leggi e le politiche da esaminare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), selezionandole in via prioritaria fra quelle che si ritiene abbiano più impatto sui cittadini e sulle imprese, e in particolare fra quelle relative a discipline oggetto di possibile riforma, anche in relazione a quanto previsto dagli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, del documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e della relativa nota di aggiornamento."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale n. 5 del 2013

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2013 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Composizione della gran giuria dei cittadini per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche

1. E' istituita la gran giuria dei cittadini, con compiti propositivi e consultivi per perseguire le finalità di questa legge. La gran giuria è costituita da sedici cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale, selezionati in maniera casuale. La gran giuria dura in carica due anni. In caso di dimissioni di un componente lo si sostituisce con uno dei componenti supplenti selezionati contestualmente ai componenti effettivi, che dura in carica.

2. Il Consiglio provinciale, sentiti l'Istituto provinciale di statistica e l'Università degli studi di Trento, stabilisce con proprio regolamento le modalità con cui è effettuata la selezione casuale dei membri della gran giuria in maniera tale da garantire l'imparzialità, la trasparenza e la pubblicità della selezione.

4. Non possono essere nominati quali componenti della gran giuria consiglieri provinciali o membri della Giunta provinciale, sindaci, assessori o presidenti dei consigli comunali, presidenti o assessori delle comunità, componenti del Consiglio delle autonomie locali, componenti del consiglio di amministrazione di enti pubblici o società partecipate della Provincia, parlamentari, membri del Governo e fornitori della pubblica amministrazione con affidamenti di contratti pubblici o consulenze superiori a diecimila euro.

5. I componenti della gran giuria svolgono la loro attività in piena libertà e indipendenza e non sono soggetti ad alcun controllo gerarchico o funzionale. La gran giuria delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità le proposte non sono approvate.

6. I componenti della gran giuria si riuniscono presso la sede messa a disposizione dal Consiglio provinciale, che fornisce assistenza tramite i suoi uffici e assicura la formazione dei componenti sul funzionamento istituzionale e sull'ordinamento della Provincia. La Giunta provinciale assicura l'assistenza degli uffici della Provincia.

7. La gran giuria dei cittadini ha un proprio sito istituzionale nel quale sono pubblicati i processi verbali dell'attività svolta, la videoregistrazione delle sedute plenarie, i compensi e i rimborsi delle spese erogati, le proposte e le raccomandazioni elaborate.

8. La gran giuria può dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il suo funzionamento.

9. Ai componenti della gran giuria sono corrisposti i compensi e i rimborsi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento)."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale n. 5 del 2013

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 5 del 2013 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Accordi di programma

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), la Provincia stipula accordi di programma con organismi di ricerca al fine di fornire, se richiesto, supporto tecnico-scientifico alla gran giuria dei cittadini nella valutazione delle leggi provinciali. Le relazioni e i documenti prodotti in base all'accordo di programma sono pubblicate con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 5 del 2013

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 5 del 2013 è sostituita dalla seguente:

"a) precisa gli strumenti e le modalità di esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, anche prevedendo il coinvolgimento della gran giuria dei cittadini istituita in base all'articolo 3 bis;"

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, stimati in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti già previsti sulla missione 01 (Servizi istituzionali e generali di gestione), programma 01 (Organi istituzionali).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, stimati in 20.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione), titolo 1 (spese correnti) del bilancio provinciale. Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quanto stabilito dal comma 2, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).